

Decreto federale
che conferisce la garanzia federale alle Costituzioni rivedute
dei Cantoni di Berna, Svitto, Sottoselva, Glarona, Friburgo,
Basilea-Campagna, Appenzello Esterno, Grigioni e
Neuchâtel

(Dell'11 dicembre 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre/10 novembre 1972¹⁾;

costatato che le modifiche apportate alle presenti Costituzioni cantonali nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale:

1. Berna

Alla Costituzione riveduta del Cantone di Berna, accettata nelle votazioni popolari dei 5 marzo e 4 giugno 1972 (inserimento degli articoli 6^{quater} e 61^{bis}, revisione degli articoli 6 n. 2 e 10 cpv. 2 e abrogazione all'art. 61 cpv. 2).

2. Svitto

Alla Costituzione riveduta del Cantone di Svitto, accettata nelle votazioni popolari dei 5 marzo e 24 settembre 1972 (adozione del § 40 lett. h,

¹⁾ FF 1972 II 1181 (sunto)

modifica dei §§ 3 cpv. 1, 8, 25, 36, 37, 45, 47 e 48 lett. b, 52, 54 e 60 a 62, abrogazione dei §§ 63 a 69, 79 cpv. 2, 85 cpv. 2 e 101 a).

3. Sottoselva

Alla Costituzione riveduta del Cantone di Sottoselva, accettata nella Landsgemeinde del 30 aprile 1972 (nuovi art. 33, 50 cpv. 2, 53 cpv. 1, 54 cpv. 3 n. 1, 75 cpv. 2, 77 cpv. 1 e 93 cpv. 3).

4. Glarona

Alla Costituzione riveduta del Cantone Glarona, accettata nella Landsgemeinde del 7 maggio 1972 (inserimento di un nuovo art. 21^{bis} e revisione dell'art. 28).

5. Friburgo

Alla Costituzione riveduta del Cantone di Friburgo, accettata nella votazione popolare del 5 marzo 1972 (nuovi art. 28^{bis} cpv. 3, 29, 45 e 54).

6. Basilea Campagna

Alla Costituzione riveduta del Cantone di Basilea Campagna, accettata nella votazione popolare del 4 giugno 1972 (inserimento del nuovo § 27).

7. Appenzello Esterno

Alla Costituzione riveduta del Cantone d'Appenzello Esterno, accettata nella Landsgemeinde del 30 aprile 1972 (nuovi art. 19, 20, 24, 48 n. 12, e 52 n. 12).

8. Grigioni

Alla Costituzione riveduta del Cantone dei Grigioni, accettata nella votazione popolare del 5 marzo 1972 (revisione degli art. 7 e 49 e abrogazione dell'art. 8).

9. Neuchâtel

Alla Costituzione riveduta del Cantone di Neuchâtel, accettata nella votazione popolare dei 23 e 24 settembre 1972 (nuovo art. 39).

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non è sottoposto a referendum; esso sarà tuttavia pubblicato nel *Foglio federale*.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1972,

Il presidente: **Lampert**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1972.

Il presidente: **Franzoni**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 11 dicembre 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale che conferisce la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Svitto, Sottoselva, Glarona, Friburgo, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno, Grigioni e Neuchâtel (Dell'I! dicembre 1972)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.12.1972
Date	
Data	
Seite	1333-1335
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 802

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.